

Malattia professionale, come si chiede il rimborso?

Autore: Redazione

In: Notizie di diritto

La **malattia professionale** che si contrae a causa delle **condizioni di lavoro** e del contatto con specifici materiali dà diritto al riconoscimento del danno biologico e quindi a un **risarcimento** da parte dell'Inail. Nel caso in cui la malattia sia inclusa nelle specifiche tabelle ministeriali del DPR n. 336/1994, spetta inoltre all'Inail l'onere di fornire **una prova contraria**. Lo ha confermato pochi giorni fa la sezione lavoro civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20769 del 5 settembre 2017.

Tumore, la causa va dimostrata

Nel caso di specie, un ex lavoratore di **un'industria di vernici** è ricorso in Cassazione per chiedere il riconoscimento del collegamento tra la sua attività e l'insorgenza di un **tumore alla vescica**. Pur essendo infatti presente l'uso prolungato di vernici tra le cause possibili di malattia professionale all'interno delle tabelle del DPR n. 336/1994, il tumore rientra tra le malattie "**a eziologia multifattoriale**" e costituisce quindi un'eccezione alla regola del risarcimento automatico.

Le malattie a eziologia multifattoriale sono, in sostanza, quelle che possono insorgere dal **concorso di più fattori**. La prova del nesso causale con l'attività lavorativa, per legge, non può quindi consistere nella semplice presenza di causa e malattia all'interno delle tabelle, ma deve essere conseguenza di una concreta e specifica dimostrazione.

Quando va concesso il risarcimento?

Le motivazioni del lavoratore erano state **respinte sia in primo che in secondo grado**, a causa del fatto che l'uomo aveva fumato per 40 anni e che una decisiva connessione tra il tumore e l'uso delle vernici a lavoro non era stata provata. Anzi, per la Corte d'Appello "la causa del carcinoma alla vescica è da ritenere **l'abitudine al fumo di sigaretta**".

Non così per la Cassazione. Come rilevato dal lavoratore, i tribunali di primo e secondo grado non hanno infatti valutato due fatti particolarmente importanti. Innanzitutto, **l'uomo non ha fumato per 40 anni**, come riportato in sentenza, ma per 20 anni e in maniera minore di quanto dichiarato ai giudici. Fatto ancora più importante, la Corte d'Appello non ha indagato sulla circostanza che **altri due dipendenti della ditta** hanno sviluppato negli anni dei **tumori**. Dunque, sentenza cassata e rinvio della causa alla Corte d'Appello.

Il risarcimento delle malattie in tabella

Nei casi più semplici di **malattie** che presentano **una sola origine certa**, come accennato, il lavoratore ha diritto automaticamente al riconoscimento dell'indennizzo da malattia professionale se patologia e causa sono **entrambi presenti nelle tabelle del DPR n. 336/1994**. Si applica in questo caso la "presunzione di eziologia professionale" della malattia sofferta. È l'Inail, in questo caso, che deve provare che al contrario esiste un diverso fattore patogeno e che quindi una causa extralavorativa ha influito pesantemente sulla patologia in questione.

Le malattie non tabellate

Si parla invece di "**malattie non tabellate**" per quelle patologie che non sono inserite nelle tabelle ministeriali, ma che potrebbero comunque teoricamente essere state **causate dall'attività lavorativa** prolungata. Il riconoscimento del danno biologico (e quindi dell'indennizzo) segue in questo caso un percorso molto diverso. A differenza che per le malattie presenti nelle tabelle, infatti, **è il lavoratore che deve provare** lo specifico nesso causale tra lavoro svolto e patologia, esclusivamente a suo carico.

Dunque, nelle cause relative al risarcimento per malattia professionale, il giudice deve in primo luogo stabilire se si tratta di una patologia -e di una possibile causa- inserita nelle tabelle a norma di legge. Una volta appurato questo, il processo proseguirà in **due modi molto diversi**.

<https://www.diritto.it/malattia-professionale-si-denuncia/>